

INCIPIÙ

d'intera vicenda trae origine dalle condotte di Tizio assunte nei confronti dei suoi genitori, Nieuio e Sempronio, prepotenti al precipuo fine di reperire i soldi per comprare ^{delle} droga ed assecondare, così, la sua dipendenza.

OK,

più andare

Al fine di poter valutare la rilevanza penale delle suddette condotte, astrattamente sussumibili nelle fattispecie normate ve di cui agli artt. 624, 628, 635 c.p., sarà necessario domandarsi se sia applicabile o meno, al caso di specie, la scemimente speciale prevista all'art. 649 c.p. sia applicabile anche alle ipotesi di delitto tentato.

il furto non ha però tentato, così come il danneggiamento (di più minore nella formulazione)

CORNICE

E' opportuno, quindi, risottare il quadro giuridico di riferimento, prendendo le mosse dalla disciplina codicistica dellecum) reati contro il patrimonio ivi riferiti (e cioè il furto, il danneggiamento e l'estorsione), per poi analizzare l'esimente speciale di cui all'art. 649 c.p.

OK,

corretto lo

schema

In prima luogo, l'art. 624 c.p. prevede il ~~atto~~ di furto, consistente nella sottrazione di colui che sottrae la

Nel delitto in questione, la condotta ~~l'incriminata~~ consiste

nella sottrazione con successivo impossesso della

cosa mobile altrui ~~al~~ fine specifico di ottenerne un

profitto. Si tratta, dunque, di un reato comune, a

dolo specifico e destinato a consumarsi nel momento

in cui si produce l'evento lesivo, ossia lo spoglio

amento, da disposizione di cui all'art. 624 c.p.

va integrata con quanto il successivo art. 625 c.p.,

nonché a chi lo detiene e

OK

il quale dicono le circostanze aggravanti speciali a cui ricorre nella fattispecie concreta ^{comporta} l'autorizzazione ^{l'insprimento} del testamento sanzionatorio.

Sempre a tutela del patrimonio, all'art. 635 c.p.,

OK il legislatore penalizza la distruzione o il deterioramento di cose mobili o immobili altrui, d'elemento soggettivo, in questo caso, è qualificabilità nei termini del dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e volontà del danneggiare; sul versante dell'elemento oggettivo, invece, è necessario che l'azione di danneggiamento sia offerta da una condotta violenta o minacciosa.

corretto da violenza o da minaccia caratterizzano anche l'illeito penale di cui all'art. 629 c.p., ossia l'estorsione.

Trattesi ^{della fattispecie di rito} delle ipotesi in cui taluno, mediante appunto

violenza o minaccia, costringa l'altro a fare o ad

omettere qualche cosa. Il reato in esame, inoltre, si

caratterizza per la consapevolezza dell'agente di

usare violenza (fisica o morale) al fine di procurare a

se o ad altri un ingiusto profitto, con conseguente

effettivo pergiudizio della persona offesa. Alla fine

di quest'ultimo riferito, fintanto che non si realizza

il conseguimento dell'ingiusto profitto, che si verifica

con l'ingresso delle cose materiali del rito nel

patrimonio dell'agente, il delitto di estorsione

non può darsi consumato. In una simile ipotesi,

Se a

Capo!

OK

pertanto, è legittimo parlare di tentativo di estorsione.

Sul punto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 56 c.p., affinché sussista il tentativo è necessario e sufficiente che siano stati compiuti atti idonei (secondo il criterio dell'*id quod pleniusque accidit*) e diretti in modo equivoco a commettere il reato, ^{tempo che avviene} ^{se l'azione}

^{non} non si compie o l'evento non si verifica ^{l'ultimo è il delitto} ^{risultabile dall'azione}

In chiusura del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio, il depositore, nel bilanciamento dei contrapposti interessi caratterizzante le proprie scelte di politica criminale, ha deciso di inserire l'art. 649.

Quest'ultimo prevede le condizioni in presenza delle quali chi ha commesso alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti (e cioè ~~ogni~~ gli artt. 624 e ss. c.p.) non è penalmente punibile.

Nel nucleo delle c.d. scemimenti in questione vale la pena ricordare, a titolo esemplificativo, l'aver commesso uno dei suddetti reati nei confronti di un ascendente o discendente (art. 648, co. 1, n. 2) c.p.).

Fanno tuttavia eccezione a tale regime i delitti di Furto, estorsione e sequestro di persona, nonché ogni altro delitto contro il patrimonio, perpetrati mediante violenza alle persone.

Cio' posto, è opportuno domandarsi se l'ambito di

completo controllo,

formalità non

più apprezzabili

("Prima di fare

avvenire, prendendo,

deve ritenersi che

la condotta dell'agente

può contagiare

il più formo-

tuttato del delitto

in questione")

il 649 c.p.

Oberito

Mm... ben

entrato

applicazione dell'art. 645 c.p. si estenda anche alle ipotesi di delitti "solo" tentati a danno di congiunti o, per converso, le cause di non punibilità in esso previste siano applicabili esclusivamente alle fattispecie di reato consumate in cui, quindi, l'evento dannoso si sia effettivamente realizzato.

TESI +

Massima

In via del tutto preliminare, sembrerebbe non di

secondaria importanza individuare la ratio sottesa

all'art. 645 c.p. - Il fondamento di tali scavalcanzi,

infatti, andrebbe ragionevolmente ricercato in quelle

regioni di carattere morale e sociale comunitari i rispetti

fra certe categorie di familiari riguardo ai beni

materiali in virtù delle quali si è esclusa la punibilità

di alcuni reati.

La tolleranza dell'acquiescenza nei confronti di detti

illixiti, tuttavia, viene meno quando, come sopra anticipato, si configurno ipotesi di delitti contro il patrimonio

commessi con violenza sulla persona. L'intervenigenza del legislatore sembrerebbe però limitarsi ai soli casi

di "violenza materiale", intesa come violenta manomissione

dell'altrui persona fisica, escludendo, invece, quelli

di "violenza morale" (minaccia).

A differenza della violenza fisica, la minaccia è un elemento caratterizzato da maggiore plasticità: invece ai fini della

configurabilità dei reati di cui sarebbero

sono indifferenti.

le sue forme o i suoi modi, potendo la minaccia essere manifesta o implicita, dirette o indirette, reale o figurata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, ad incutere timore ed a costringere la volontà del soggetto passivo.

Attesa dunque, l'ratio dell'istituto, le definizioni appena fornite, sembrerebbe che alla scommessa ex art.

649 c.p. non si applichi nei soli casi in cui entri in gioco, nel biforcamento degli interessi, l'esigenza di

tutelare l'incolumità fisica del soggetto passivo quale ^{superiore} bene giuridico indubbiamente.

Tra l'altro, ciò sembrerebbe confermato, sul piano squisitamente formale, giacché la lettura della norma parlerebbe esclusivamente di "violenza alla persona", e non già anche di "minaccia" (elemento di, invece, qualcosa di tutto sìlenziale, senza essere stato esplicitato).

Cio' posto, non sembrerebbe logico e ragionevole escludere dell'ambito di applicazione del regime fauzionale

sopra delineato il delitto tentato. Il tentativo, infatti, non rischierebbe per le circostanze attinenti del reato consumato, quanto, piuttosto, quale figura autonoma di effetto penale. Chiarita la dimensione ontologica del tentativo, non si potrebbe non concordare sull'assunto

che anche il (tentatus) delitto tentato sia idoneo, fatta ve commesso con violenza, a figurare concretamente la

OK

Bene,

Ragionamento
corretto

Bene, corretto

Anche questo

ancetto (anche

mi serve i due

problemi andavano

trattati insieme
inverso)

sfera giuridica personale della vittima.

Se, dunque, i reati contro il patrimonio, anche se solo tentati, in quanto commessi con violenza andrebbero esenti dal regime più favorevole delitto dell'art. 649 c.p., non si comprenderebbe perché escludere l'applicabilità di quest'ultimo in relazione ai delitti tentati contro il patrimonio in cui si fa uso ricorso a minaccia.

In tal senso sembrerebbe orientata anche la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: "Il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del genitore non è punibile ex art. 649 c.p., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua

operatività concernono, solamente, da un lato, i delitti consumati, dai quali si distinguono per la loro autonomia, le rispettive forme tentate, di cui agli artt. 628, 629, 630 c.p.; e dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio, anche tentati, ma comunque commessi con violenza, con l'esclusione quindi di ogni riferenza, al fine che interessa, di quelli commessi con minaccia" (Cass. set. II, 15 marzo 2005, n. 13694).

SOLUZIONE

In base a quanto fin qui esposto, sembrerebbe doversi rappresentare ai sigs. Nevio e Sempronio l'inadeguatezza della sede penale alla risoluzione della loro situazione.

(altra,

come formula

è marginale)

Gloriosa!!
(va bene, ovviamente)

Ma si procede con calma. In prima luogo, positivamente
alle sottrazioni di oro e denaro, e alla distruzione
delle suppellettili della casa, sebbene subsisterebbero
tutti gli estremi per potersi configurare i reati di
Furto e danneggiamento, la circostanza che l'autore
materiale delle condotte sia figlio degli offesi fa
scattare la scemminante prevista dell'art. 648 c.p..

(Come già detto, infatti, l'art. 648 c.p. al n. 2),
espressamente esclude da sia punibile colui che commette
i suddetti delitti nei confronti di un ascendente.

In secondo luogo, ^{anche} ~~negli~~ il tentativo di Tizio
di estorcere denaro ai propri genitori andrebbe
esente da pena. Ai sensi dell'art. 698 co. 3., c.p., infat-
ti, l'estorsione (sia nella sua forma tentata che
consumata) sarebbe punibile solo quando il suo
autore materiale si fosse avvalso di violenza
(fisica) sulle persone. Dalle raccolte prospettive
di Melis e Sempronio, invece, sembrerebbe che
Tizio si sia limitato a minacciare di attentare
all'incolumità fisica dei genitori, senza però
mei concretizzare le peccatale intenzioni.

In conclusione, non sembrerebbe infondate sostenerci
che un eventuale procedimento penale a carico
di Tizio si concludentebbe con l'annullamento
delle accuse, essendo ^{pienamente} operante nel fatto di specie.

OK,
corretto

Bene,
Considerazioni
giuste e belli
esposto, OK

OK

la causa di non punibilità speciale ex art. 698 c.p..